



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 2016, recante modifiche al D.M. 6 ottobre 2009, in materia di addetti ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Direttive.

AI SIGG. RI PREFETTI	LORO SEDI
AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. RI QUESTORI	LORO SEDI

e, per conoscenza,

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Con decreto in data 24 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 291 del 14.12.2016, sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale del 6 ottobre 2009, concernente l'attività degli addetti ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

Al fine di agevolare l'attività delle SS.LL., si forniscono le seguenti indicazioni operative.

In primo luogo, si segnala la modifica apportata all'art. 1, comma 4, lett. c), relativa all'ostatività della sentenza a condanna non definitiva, che, tenendo conto della sostanziale analogia della materia e delle funzioni, ha mutuato la previsione contenuta nell'allegato A,





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

punto 1.1.3, lettera b), del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, relativo allo svolgimento dell'attività di steward in occasione di manifestazioni sportive.

Inoltre, attesa la specificità per l'attività degli addetti ai servizi di controllo, è stata mantenuta l'ostatività della condanna anche con sentenza non definitiva, oltre che per i reati previsti dal citato decreto in materia di stewarding (tra i quali i reati in materia di armi, di discriminazione razziale, quelli contro l'ordine pubblico e di comune pericolo mediante violenza), anche per gli altri delitti contro la persona di cui al titolo XII del codice penale, nonché agli altri indicati all'art.407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (nell'elencazione sono compresi, tra gli altri, i reati in materia di stupefacenti, i reati sessuali e i c.d. reati-spia dell'esistenza di attività connesse ad organizzazioni criminali e quelli connessi alle finalità di terrorismo).

Resta fermo che l'esistenza di condanne anche non definitive per reati diversi da quelli citati concorre nella valutazione discrezionale, di cui all'art. 11 T.U.L.P.S., ai fini dell'iscrizione al registro prefettizio.

Il provvedimento reca, altresì, importanti modifiche sotto l'aspetto della semplificazione amministrativa, del contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e del rafforzamento in taluni contesti dei poteri dell'autorità provinciale di p.s.

In particolare, l'art.1, comma 3, al fine di semplificare le procedure per l'iscrizione degli addetti ai servizi di controllo all'elenco prefettizio, consente ai soggetti che hanno dimostrato il possesso dei requisiti previsti, decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione, di iniziare l'attività "*sub condicione*", nelle *more* che venga completata l'istruttoria e, ove non rilevino motivi ostativi, perfezionata l'iscrizione all'elenco, rilasciando il relativo numero (unico sul territorio nazionale e che viene apposto sul tesserino dell'addetto).

Analogamente, i soggetti autorizzati che, nei termini previsti, hanno presentato domanda di rinnovo, possono continuare a svolgere l'attività nelle *more* del completamento delle procedure di revisione biennale.

Di rilievo anche la previsione (art.1, comma 4, lettera h) che condiziona l'iscrizione all'elenco prefettizio all'esistenza di un contratto di lavoro tra l'addetto ed il gestore o titolare dell'istituto di sicurezza privata, finalizzata all'emersione del lavoro sommerso, sovente mascherato dal ricorso a particolari formule di lavoro accessorio come i "buoni lavoro".

Infine, per rafforzare i livelli di sicurezza, viene introdotto (art.4, comma 1 ter) l'obbligo di comunicare preventivamente al Questore il numero degli addetti da impiegare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

anche da parte degli organizzatori di spettacoli di musica popolare contemporanea, nonché viene prevista la possibilità di utilizzare personale non iscritto nell'elenco prefettizio, con mansioni di supporto agli addetti, sempre che tale personale risulti in possesso di contratto di lavoro subordinato, alle condizioni e nelle aliquote stabilite dai Protocolli territoriali previsti dall'Accordo Quadro Nazionale sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e le Associazioni di Categoria il 21 giugno 2016.

Nel rassegnare per un utile orientamento le suesposte linee d'indirizzo, si assicura che il competente Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento è a disposizione per ulteriori chiarimenti o dubbi interpretativi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini